

**Delibera 24 marzo 2016
dell'Agcom recante: Richiamo al
rispetto dei principi in materia di
informazione nei notiziari e nei
programmi informativi durante la
campagna referendaria 2016
(Referendum 17 aprile 2016)
(Delibera 107/16/CONS)**

AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 107/16/CONS

**RICHIAMO AL RISPETTO DEI PRINCIPI IN MATERIA DI INFORMAZIONE
NEI NOTIZIARI E NEI PROGRAMMI INFORMATIVI DURANTE LA
CAMPAGNA REFERENDARIA 2016 (REFERENDUM 17 APRILE 2016)**

L AUTORITÁ

NELLA riunione del Consiglio del 24 marzo 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante

;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante

;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante

;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante

;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante
, di seguito Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante

;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante

;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante

, come da ultimo modificata con delibera n. 390/15/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2016, pubblicato nella
della Repubblica italiana n. 38 del 16 febbraio 2016, con il quale è stato indetto il referendum popolare avente ad oggetto l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. legge di stabilità per il 2016), i cui relativi comizi sono stati convocati per il 17 aprile 2016;

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante

seduta del 3 marzo 2016, pubblicata nella
italiana n. 53 del 4 marzo 2016;

, approvata nella
della Repubblica

6 , pubblicata nella
della Repubblica italiana n. 57 del 9 marzo 2016 ;

VISTA la nota del 19 febbraio 2016 (prot. n. 007812), notificata in pari data a tutta l'emittenza radiofonica e televisiva, pubblica e privata, nazionale e locale per quest'ultima per il tramite delle Associazioni rappresentative e dei Comitati regionali per le comunicazioni con la quale è stata richiamata l'attenzione sull'inizio della campagna referendaria, avvenuta il 16 febbraio 2016, e sulla conseguente esigenza di assicurare ai cittadini una informazione corretta, imparziale e completa sul tema referendario. In particolare nella nota citata, le emittenti sono state invitate, nelle more del completamento dell'iter di approvazione dei regolamenti attuativi, ad assicurare tempestivamente e per tutto il periodo elettorale

;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità

di tali criteri. Qualora il [omissis] del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come [omissis] .

[omissis] e che [omissis]

[omissis]

[omissis] . In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attaglino

. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione

, e ha soggiunto che

[omissis]

matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga;

CONSIDERATA in particolare la rilevanza politico ed istituzionale dell'istituto del referendum, fondamentale strumento di democrazia partecipativa, il quale postula la inderogabile esigenza di assicurare ai cittadini una informazione corretta, imparziale e completa sul quesito referendario e sulle modalità del voto durante l'intera campagna referendaria, assicurando nei programmi di informazione la equilibrata rappresentazione delle ragioni a sostegno della posizione favorevole e di quelle a sostegno della posizione contraria e del non voto, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della e informaz3are il

rappresentazione del quesito referendario in alcuni casi incompleta e non accuratamente rappresentata;

RILEVATO tuttavia che l'esame dei dati di monitoraggio riferiti al periodo successivo all'approvazione dei provvedimenti attuativi della legge fino al 20 marzo 2016, fa registrare una inversione di tendenza, in particolare nei telegiornali;

RILEVATA purtuttavia, in vista dell'approssimarsi della data del voto, la necessità di continuare nel senso indicato e, soprattutto, di riservare particolare attenzione al tema nei programmi extra tg che rappresentano la tipologia di programma più adeguata per assicurare l'approfondimento delle tematiche connesse al quesito referendario, dando voce alle contrapposte posizioni in campo; Ufficio Autorità

tutte le emittenti nazionali a riservare, fino al termine della campagna referendaria in corso, adeguati spazi informativi all'iniziativa referendaria allo scopo di offrire all'elettorato una consapevole conoscenza del quesito oggetto del referendum medesimo, avendo cura di rappresentare e dare voce in maniera corretta e completa alle posizioni favorevoli e contrarie, ivi comprese le posizioni per il non voto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 della delibera n. 73/16/CONS e dall'articolo 7 del provvedimento 3 marzo 2016 della Commissione